

Referendum (ordinamento italiano)

Il **referendum** è un [istituto giuridico](#) contemplato dalla [Costituzione della Repubblica Italiana](#). È uno degli strumenti, insieme alla [petizione](#) (Art.50 Cost.) e al [disegno di legge di iniziativa popolare](#) (Art. 71 Cost.), con i quali è garantita la partecipazione diretta dei cittadini alla vita [politica](#) del Paese, considerata (ex art. 3 Cost.) quale diritto inviolabile.^{[1][2]} L'[ordinamento giuridico italiano](#) ne prevede diversi tipi disciplinati da apposite leggi. Il primo referendum abrogativo [si tenne nel 1974](#) e riguardò l'[istituto del divorzio](#).

Tipologia e disciplina normativa

Vi sono diverse tipologie di [referendum](#) previste dall'ordinamento italiano:

- il referendum abrogativo di leggi e atti aventi forza di [legge](#) ([articolo](#) 75 della costituzione);
- il referendum sulle [leggi costituzionali](#) e di revisione costituzionale ([articolo](#) 138);
- il referendum riguardante la fusione di [regioni](#) esistenti o la creazione di nuove regioni ([articolo](#) 132 comma 1);
- il referendum riguardante il passaggio da una Regione a un'altra di [Province](#) o [Comuni](#) ([articolo](#) 132 comma 2);
- il referendum riguardante gli statuti regionali ([articolo](#) 121),
- il referendum regionale su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione ([articolo](#) 123)

Altri referendum a livello comunale e provinciale sono poi previsti da fonti sub-costituzionali.

La disciplina normativa dei requisiti e del procedimento è costituita, oltre che dalla Costituzione, anche dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e da sentenze della [Corte costituzionale della Repubblica](#).

Caratteristiche

Il testo costituzionale prevede fondamentalmente tre tipologie di referendum: abrogativo, propositivo e costituzionale.

Le richieste di referendum sono soggette a un duplice controllo, il primo, di tipo meramente tecnico, da parte dell'[Ufficio centrale per il referendum](#), organo istituito dalla legge n. 352/1970. Al controllo svolto dall'Ufficio centrale fa quindi seguito il giudizio circa l'ammissibilità delle richieste, spettante alla [Corte costituzionale](#) così come disposto dalla legge cost. n. 1/1953, ruolo questo che va quindi ad aggiungersi a quelli già previsti dall'art. 134 cost.

I referendum "propositivi", "deliberativi" e "legislativi" non sono previsti dalla [Costituzione italiana](#). Tuttavia alcune Regioni, ad esempio il [Lazio](#), la [Valle d'Aosta](#), il [Friuli-Venezia Giulia](#) o le due Province autonome di [Trento](#) e [Bolzano](#), hanno introdotto nei loro statuti il referendum propositivo. Salvo lo Statuto della [Provincia Autonoma di Trento](#), negli altri casi si prevede che il referendum sia collegato alla presentazione di una iniziativa legislativa popolare non esaminata, dall'organo deputato a farlo^[6], entro un determinato termine.